

**REGOLAMENTO (CEE) N. 627/83 DELLA COMMISSIONE****del 18 marzo 1983****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 marzo 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

**A. Cereali e farine***(ECU/t)*

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci                                      | Corrente<br>3 | 1° term.<br>4 | 2° term.<br>5 | 3° term.<br>6 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.01 B I                            | Frumento tenero e frumento segalato                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.01 B II                           | Frumento duro                                                 | 0             | 6,78          | 6,78          | 6,78          |
| 10.02                                | Segala                                                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.03                                | Orzo                                                          | 0             | 1,04          | 1,04          | 2,09          |
| 10.04                                | Avena                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.05 B                              | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0             | 1,29          | 1,29          | 1,29          |
| 10.07 A                              | Grano saraceno                                                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.07 B                              | Miglio                                                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.07 C                              | Sorgo                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.07 D                              | Altri cereali                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01 A                              | Farine di frumento o di frumento segalato                     | 0             | 0             | 0             | 0             |

**B. Malto***(ECU/t)*

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci                                                                                       | Corrente<br>3 | 1° term.<br>4 | 2° term.<br>5 | 3° term.<br>6 | 4° term.<br>7 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.07 A I (a)                        | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.07 A I (b)                        | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.07 A II (a)                       | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina                   | 0             | 1,85          | 1,85          | 3,72          | 3,72          |
| 11.07 A II (b)                       | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0             | 1,38          | 1,38          | 2,78          | 2,78          |
| 11.07 B                              | Malto torrefatto                                                                                               | 0             | 1,61          | 1,61          | 3,24          | 3,24          |